Posso uscire per andare a lavorare ?

breve guida per verificare se la propria attività deve essere sospesa a causa dell'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19

(Avv. Pietro Maria di Giovanni – Dott. Gabriele Righetti)

Posso uscire per andare a lavorare é l'interrogativo più ricorrente da quando, alle undici di sera di sabato 21 marzo, il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato in TV il lockdown delle attività economiche in tutto il paese a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) con il quale si dava attuazione alla annunciata misura é stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria n. 76 del 22 marzo 2020.
Sempre nella giornata di domenica 22 marzo, a firma congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute era stata emanata una ordinanza con la quale veniva disposto l'obbligo di permanenza dei cittadini nei luoghi ove gli stessi siano dimoranti alla data di emanazione di tale provvedimento, salvo spostamenti autorizzati solo per comprovate esigenze di lavoro, di urgenza o per motivi di salute.
Provvedimenti che, in parte erano stati anticipati anche, a valere solo per il relativo territorio, dai presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.
Le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020 saranno vigore dal 23 marzo al 3 aprile 2020 e nella loro scrittura, riprendono e richiamano, in un non sempre facile *collage*, tutte le precedenti disposizioni governative emanate a causa dell'emergenza sanitaria in atto.
La prima cosa da evidenziare è che tale provvedimento prevede un "**periodo cuscinetto**" prima di dare attuazione al lockdown: alle imprese ed ai lavoratori viene concesso di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in *smart working* o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell'attività (ad esempio messa in sicurezza dei cantieri in corso la cui attività dovrà essere sospesa) fino al 25 marzo 2020.
Infatti l'art. 1 comma 4 del provvedimento dispone che "l*e imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza*".
A partire dal 26 marzo, quindi, le attività dovranno essere interrotte, secondo la previsione dell'art. 1 comma 1 che dispone: "*Sono sospese* ***tutte*** *le attività produttive industriali e commerciali,* ***ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1*** *e salvo quanto di seguito disposto".*

Come faccio a capire se la mia attività é sospesa ?

Il primo passo, certamente, é quello di scorrere la tabella allegata al decreto (Allegato 1) nella quale sono indicati i codici ATECO delle attività che non sono sospese, ricordando che con il precedente provvedimento dell'11 marzo 2020 era già stata autorizzato lo svolgimento delle *attività del lavo*ro agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, con inibizione delle attività di commercio al dettaglio tranne quelle di vendita di alimentari, edicole, farmacie e parafarmacie; erano state, altresì sospese le attività di ristorazione, tranne le mense, le attività di catering continuativo e ristorazione con consegna a domicilio, nonché le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Allora scorriamo l'elenco:

ALLEGATO 1)

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Se la ricerca è stata positiva l'attività può proseguire.

Se il vostro codice attività **non é compreso tra quelli autorizzati**, prima di organizzarsi per la sospensione dell'attività vanno fatte **due ulteriori verifiche**:

a) se l'attività può essere organizzata in modalità a distanza o lavoro agile si può proseguire a prescindere ed in ogni caso;

b) se l'attività **non** può essere organizzata in modalità a distanza o lavoro agile, prima di entrare in "riposo forzoso", si può controllare se l'attività rientra comunque tra quelle previste nei punti e), f), g), h) dell'art. 1 del D.P.C.M.

Infatti il decreto in esame consente, comunque, la prosecuzione, anche se il codice ATECO non é previsto nell'allegato 1, per quelle attività che:
- erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 (non i musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti);
- riguardano la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari nonché ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- attengono l'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Non rientrano nella disposta sospensione anche gli impianti a ciclo produttivo continuo: in tal caso occorrerà dare comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni (grave pregiudizio o pericolo di incidenti a seguito dell'interruzione dell'attività): fino all'adozione del provvedimento di sospensione, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

Se anche dopo questa ricerca non ci si fosse riconosciuti nelle attività consentite di cui sopra, può essere verificata, come **ultima possibilità, se si rientra in una "filiera produttiva"**.
Infatti l'art. 1 comma 1, lettera d) dispone che "*restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa".*

Tale ultima verifica sembra essere la più complessa, anche perché la norma non specifica in cosa consista l'essere funzionale ad altre attività e quanto lunga e complessa possa essere la filiera.

Considerato che l'ultima parola, comunque, spetterà al Prefetto si suggerisce in caso di dubbio di fare la comunicazione specificando la filiera ed il collegamento con l'attività autorizzata: in tal caso se il Prefetto non dovesse ritenere sussistere detta connessione, potrà disporre la sospensione dell'attività ma certamente non potrà essere irrogata alcuna sanzione.

Se sono un libero professionista cosa succede alla mia attività ?

Il decreto in esame specifica che **le attività professionali non sono sospese**, ma potranno proseguire la loro attività nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, che, lo ricordiamo, raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile o del telelavoro, per i dipendenti l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, per tutti l'adozione dei protocolli di sicurezza anti contagio (meglio specificati nel protocollo sottoscritto da sindacati e Confindustria in data 14 marzo 2020) e la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro.
La prosecuzione delle attività dovrà, comunque, privilegiare, laddove adottabile, la forma dello smart working, e garantire il rispetto delle disposizioni condivise con sindacati e Confindustria in data 14 marzo sulla salubrità degli ambienti, il rispetto delle misure di sicurezza anti contagio e la distribuzione dei DPI ai lavoratori.
Va evidenziato, inoltre, che i professionisti, in funzione della pubblica utilità riconosciuta del servizio prestato, hanno una possibilità di esercizio più ampio e generalizzato delle citate disposizioni regionali.

E allora, posso uscire di casa ?

Va ricordato che il Decreto in esame, recepisce la disposizione emanata in pari data con ordinanza a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno con la quale é stata limitata la libertà di spostamento sul territorio nazionale.
Infatti l'art. 1 comma 1 lettera b prescrive il *"divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano,* ***salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute****".*
E le comprovate esigenze lavorative non possono che coincidere, necessariamente, con lo svolgimento delle uniche attività consentite nei termini che abbiamo fin qui delineato.

E cosa succede se continuo a svolgere la mia attività in violazione delle vigenti disposizioni ?

Il Decreto in esame non contiene una disciplina sanzionatoria ad hoc nell'ipotesi in cui venga proseguita una attività per la quale é stata disposta la sospensione. La violazione delle disposizioni, pertanto, dovrà ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 650 CP.

Allo stesso modo potranno essere sanzionati tutti coloro che violeranno le disposizioni sulla limitazione della libertà di spostamento sul territorio nazionale, con l'aggravante di aver dichiarato nella prescritta autocertificazione il falso: se, infatti, venisse autocertificata la necessità di recarsi al lavoro, ma l'attività lavorativa da svolgere non fosse tra quelle autorizzate, lo spostamento fuori del proprio domicilio non sarebbe autorizzato, con conseguente integrazione di altra ipotesi di reato ben più grave di quella prevista dall'art. 650 CP.